

Spett.le
Associazione Rete Fondazioni ITS Italia
Piazza Corvetto, 2/7
16122 Genova

ACCORDO QUADRO

tra

UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A – 20124 Milano, capitale sociale di Euro 21.277.874.388,48 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella persona dei Sigg. Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development, e Giorgio Micheli, Responsabile Territorial Stakeholders & Sponsorships muniti dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale (di seguito chiamata per brevità **"UniCredit"** ovvero **"Banca"**)

e

Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, con sede in Genova, Piazza Corvetto 2/7 C.F. 97969010582 in persona del Presidente, Ing. Guido Torrielli (nel seguito denominata **"Associazione"** o **"Rete ITS Italia"**)

(nel seguito, singolarmente, **"Parte"** e congiuntamente **"Parti"**)

PREMESSO CHE:

UniCredit:

- ritiene che l'attenzione alle esigenze ed ai bisogni sociali del territorio e delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie, sul piano dello sviluppo sostenibile del Paese, da realizzarsi attraverso iniziative concrete, che contribuiscano allo sviluppo di una società più equa e inclusiva, riconoscendo l'importanza di collaborare con il sistema della formazione e con i soggetti che si occupano di educazione;
- ritiene che l'educazione finanziaria sia parte integrante del bagaglio culturale indispensabile per la formazione dei cittadini consapevoli, nonché per la crescita della democrazia economica e della legalità del Paese e, a tale fine, promuove l'erogazione di programmi formativi che consentano ai cittadini e alle imprese di aumentare le proprie conoscenze bancarie e finanziarie per realizzare scelte economiche mirate e responsabili;
- auspica che la definizione del presente accordo di collaborazione costituisca uno stimolo per l'attivazione di iniziative di raccordo tra il mondo della formazione terziaria professionalizzante ed il mondo del lavoro e delle professioni, mettendo a disposizione iniziative ed attività, che

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.277.874.388,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 rilasciata il 21.12.2007



coerentemente con le finalità delle Parti e dei rispettivi target, possono apportare crescita culturale e sociale;

- condivide l'esigenza delle Fondazioni ITS e delle imprese ad esse collegate di poter fruire di adeguati servizi transazionali e finanziari necessari per il migliore svolgimento delle proprie attività caratteristiche;
- ritiene che coordinamento, volto alla condivisione delle best practices possa favorire efficacia ed efficienza dei processi e delle attività a livello di singolo ITS locale.

Rete ITS Italia:

- è l'associazione nazionale delle Fondazioni ITS italiane, che ad oggi associa 99 Fondazioni ITS ("Associato/i"). Gli Associati, erogano percorsi formativi di alta specializzazione tecnica post diploma, nell'ambito delle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, costituiti in 11 filiere tecnologiche di riferimento ed, in particolare, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Mobilità sostenibile persone e merci/conduzione mezzo navale – gestione apparati ed impianti di bordo, Nuove tecnologie della vita, Agroalimentare, Sistema Casa, Sistema Meccanica, Sistema Moda, Servizi alle imprese, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali /Turismo, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione – I.C.T.
- persegue le seguenti finalità:
 - rappresentare e valorizzare il Sistema ITS in ogni sede, svolgendo attività di comunicazione, orientamento, coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione del Sistema ITS e di contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo e internazionale per la formazione terziaria professionalizzate, la ricerca applicata e l'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza del Sistema ITS e con le reti internazionali;
 - promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento della formazione terziaria professionalizzante, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

**tutto ciò premesso,
che forma parte integrante ed essenziale del presente Accordo,
le Parti convengono quanto segue**

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro (nel seguito, "**Accordo**"), le Parti intendono definire i rispettivi diritti, doveri e obblighi nell'attuazione dello stesso, che saranno di volta in volta meglio dettagliati nell'ambito delle singole iniziative che le Parti decideranno di realizzare in esecuzione della propria collaborazione ("**Iniziativa/e**"). Il presente Accordo ha altresì lo scopo di individuare potenziali aree di collaborazione e di intervento congiunto delle Parti per favorire il rafforzamento delle relazioni tra il sistema ITS e la Banca, al fine di facilitare la diffusione e la qualità della presenza degli ITS sul territorio nazionale. Per la realizzazione delle singole Iniziative le Parti potranno avviare momenti di confronto per l'individuazione delle esigenze comuni e specifiche provenienti dalla realtà ITS, anche in termini di processi di innovazione, valutando le possibili modalità di intervento volte a semplificare l'attivazione e la partecipazione dei singoli Associati.

Nell'esecuzione dell'Accordo, inclusi gli Accordi Attuativi come di seguito definiti aventi ad oggetto le singole Iniziative, ciascuna Parte si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, tempo per tempo vigenti.



Art. 2 - Aree di collaborazione

Le Parti hanno identificato le aree di attività di cui al presente articolo come rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo dell'Accordo ("Aree").

I. Formazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale Area le seguenti tipologie di attività: realizzazione di moduli formativi finalizzati ad accrescere negli studenti competenze trasversali in materia bancaria e finanziaria, spendibili nel mondo del lavoro, affrontando temi quali, a titolo esemplificativo, autoimprenditorialità, redazione di business plan, internazionalizzazione, analisi di bilancio, accesso al credito e tecniche di finanziamento; l'estensione agli Associati della possibilità di partecipare ad eventi formativi, organizzati sul territorio nazionale dedicati alla formazione di imprenditori ed aziende, su tematiche verticali di interesse nazionale; lo sviluppo di opportunità di supporto nell'interpretazione e nella diffusione della conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalle origini della sua attuazione quale diretta emanazione nazionale del programma Next Generation EU dell'Unione europea alla sua declinazione nelle missioni in cui si articola.

Potranno infine essere organizzati momenti formativi dedicati alla crescita manageriale delle figure chiave dei singoli ITS;

II. Orientamento al lavoro

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale Area tipologie di attività quali:

- a. l'attuazione di incontri (Job Fair) tra studenti ed imprese del territorio, incentrati su argomenti di rilevanza strategica, individuati ed aggiornati nel tempo;
- b. l'organizzazione di Open Day a livello territoriale, dedicata alle imprese, durante i quali diffondere una maggiore conoscenza degli Associati come centri di eccellenza nella formazione specialistica post diploma;

III. Orientamento all'imprenditoria

Nel quadro di programmi già avviati da UniCredit quali ad esempio: il Programma UniCredit "Con ME al Centro" (percorso che offre strumenti conoscitivi e di orientamento alle giovani donne che intendono avviare un'attività economica o una microimpresa), il Programma UniCredit StartLab (iniziativa nata per sostenere i giovani imprenditori, l'innovazione e le nuove tecnologie attraverso una piattaforma di business che si rivolge alle startup innovative di tutti i settori con un programma articolato in numerose azioni tra le quali un bando di gara con vincitori assegnatari di premi, attività di mentoring, di sviluppo del network, training manageriale avanzato e servizi bancari, ecc.);

IV. Misure di supporto dedicate

Nell'ambito delle Iniziative di cui al presente Accordo, UniCredit a propria discrezione potrà valutare lo studio e la realizzazione di offerte di servizi bancari dedicati alla Rete ITS e agli Associati in genere, previa definizione di apposite convenzioni per iscritto e salve in ogni caso le verifiche necessarie di merito creditizio e/o qualsivoglia ulteriore verifica necessaria o opportuna in relazione alle attività tipiche della Banca (a mero titolo di esempio: package c/c dedicati, supporto tramite finanziamenti in base alle esigenze del caso, microcredito, fidejussioni, anticipo fondi, finanziamenti di breve e medio lungo periodo).

Fermo il rispetto delle previsioni di cui al presente Accordo e delle modalità di adesione ivi definite, le sopra indicate iniziative e attività saranno prestate da UniCredit, anche in collaborazione o per il tramite



di società partecipate, esclusivamente in favore degli Associati con esclusione degli enti non appartenenti alla suddetta associazione.

Art. 3 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna e si rende disponibile a dare la massima visibilità all'esistenza della collaborazione con UniCredit e delle finalità dalla stessa perseguita nel rispetto delle previsioni di cui al presente Accordo, svolgendo attività di comunicazione nei confronti degli Associati nelle modalità e nei termini che verranno concordati con UniCredit. Nelle attività di comunicazione ai propri Associati si impegna a chiarire le modalità di adesione da parte degli stessi, che ai sensi del successivo art. 4 dovrà avvenire mediante la sottoscrizione di accordi tra UniCredit e i singoli Associati utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 al presente Accordo che l'Associazione si impegna a rendere disponibile agli Associati. L'Associazione si impegna altresì a collaborare nell'individuazione, definizione e realizzazione delle Iniziative, ad individuare potenziali soggetti sul territorio per lo sviluppo di Iniziative nelle Aree di cui al precedente articolo, a condividere e promuovere ogni altra attività che nello sviluppo del presente Accordo sarà dalle Parti individuata per far crescere il Sistema ITS e quindi le opportunità di lavoro per i giovani e di reclutamento tecnico qualificato per le imprese.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'Accordo e di adesione da parte degli Associati

Le Parti definiranno in appositi accordi attuativi le caratteristiche, i dettagli e le specifiche finalità delle Iniziative che decideranno di realizzare ("**Accordi Attuativi**") che saranno comunque soggetti alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad effettuare incontri con periodicità trimestrale al fine di monitorare l'andamento della collaborazione e delle singole Iniziative che decideranno di avviare ai sensi di uno e/o più Accordi Attuativi, analizzando congiuntamente le principali tematiche emerse nella concreta attuazione.

I singoli Associati avranno facoltà di aderire al presente Accordo sottoscrivendo la lettera di adesione allegata all'Accordo (All.2).

Con la sottoscrizione della lettera di adesione, ciascuna Associata accetterà integralmente le previsioni del presente Accordo, fermo restando che si instaurerà un rapporto contrattuale diretto tra la stessa e UniCredit.

Art. 5 - Durata e Recesso

Il presente Accordo avrà effetto dalla data di firma ("**Durata**") al 21 aprile 2024.

Al termine del periodo di Durata, l'Accordo sarà automaticamente prorogato agli stessi termini e condizioni di cui al presente documento per 1 (un) periodo di 12 (dodici) mesi, salvo esercizio della facoltà di disdetta di una Parte con comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte almeno 15 (quindici) giorni prima del termine di scadenza della durata, e senza alcun rinnovo automatico alla scadenza del periodo di durata prorogato.

Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente dal presente Accordo senza alcun onere e/o penalità con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In ipotesi di scadenza della Durata e/o di cessazione dell'Accordo per qualsivoglia causa intervenuta, salvo diversa esplicita indicazione per iscritto da parte di UniCredit, le Iniziative in corso di esecuzione in forza di uno e/o più Accordi Attuativi dovranno essere finalizzate dalle Parti.

Art 6 - Utilizzo dei segni distintivi

Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'ambito delle singole Iniziative che saranno realizzate in esecuzione del presente Accordo ciascuna Parte potrà utilizzare i segni distintivi dell'altra Parte alle seguenti condizioni:



- fermo il rispetto delle "Linee Guida utilizzo del logo UniCredit" allegate al presente Accordo (All.1) tutto il materiale prodotto e riportante il logo e la denominazione UniCredit dovrà essere preventivamente visionato e autorizzato per iscritto dalla stessa;
- l'utilizzo del logo e della denominazione di una Parte non configura nei confronti dell'altra Parte alcuna licenza e/o cessione neppure parziale in quanto gli stessi rimangono di esclusiva proprietà di ciascuna ed il relativo utilizzo, da parte dell'altra Parte dovrà intendersi limitato alla singola Iniziativa realizzata in esecuzione del presente Accordo e cesserà al termine della stessa;
- Rete ITS Italia si impegna a non apporre accanto al logo e alla denominazione UniCredit altri loghi di enti bancari o intermediari finanziari e comunque di aziende o gruppi merceologicamente concorrenti con il Gruppo UniCredit.

Art. 7 – Sicurezza

L'Associazione si impegna a preservare eventuali asset informatici utilizzati per promuovere la presente collaborazione e ciascuna Iniziativa che dovesse essere realizzata in esecuzione dell'Accordo (es. sito web, applicazione mobile) da accessi non autorizzati ed altri eventi pregiudizievoli per la sicurezza informatica degli stessi, avendo cura a tal fine di implementare e mantenere le misure di sicurezza, sia tecnologiche che organizzative (incluse le attività di manutenzione e verifica periodica, patching, correzioni, upgrade nonché eventuali test di vulnerabilità), nel rispetto di leggi, regolamenti, circolari, linee guida applicabili tempo per tempo vigenti.

Art. 8 – Manleva

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile e a tenere indenne e manlevata l'altra Parte da qualunque richiesta, pretesa o azione che dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili all'altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

L'Associazione si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata UniCredit e qualunque altra società del Gruppo UniCredit, anche a seguito della cessazione dell'Accordo, per qualsiasi causa intervenuta, da e contro qualunque onere (anche fiscale e/o pubblicitario), costo, spesa, rivendicazione o richiesta, possa essere avanzata, da parte di terzi, nei confronti delle medesime, in conseguenza della violazione degli obblighi posti a carico dell'Associazione dal presente Accordo o dalla normativa applicabile e/o della programmazione, dell'organizzazione e dello svolgimento di ogni eventuale Iniziativa, inclusa la realizzazione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico di qualsivoglia materiale di comunicazione/promozionale relativo al presente Accordo e alle Iniziative e, più in generale, in conseguenza di attività e/o eventi che coinvolgono la Rete ITS Italia.

Art. 9 - Comunicazioni e Referenti


Le comunicazioni ufficiali tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R. o corriere ai seguenti indirizzi:

Rete ITS Italia: Genova, Piazza Corvetto 2/7

UniCredit: Direzione Generale, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A – 20154 Milano.

Le parti individuano un Referente dell'Accordo, nel dettaglio:

Rete ITS Italia individua quali Referenti: il Presidente Guido Torrielli (presidente@itsitaly.org) e il Direttore Rossella Mariani (direttore@itsitaly.org).



La Banca individua quali Referenti: la Sir.ra Sara Bersan (sara.bersan@unicredit.eu) o altro referente pro-tempore di volta in volta comunicato.

Art. 10 – Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione dell'Accordo, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Pubbliche Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte;

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza e di applicare, all'interno delle proprie entità, tutte le norme e i regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione di qualsiasi trattamento di dati personali, compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR").

Art. 12 – Assenza di corrispettivo

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività svolte non prevedono alcun corrispettivo, fatto salvo quanto potrà essere previsto negli Accordi Attuativi che saranno predisposti per la realizzazione delle singole "Iniziative".

Art. 13 - Assenza di vincoli di esclusiva

Il presente Accordo non ha carattere di esclusività per le Parti che, pertanto, potranno intrattenere rapporti diretti con i propri associati/clienti e intraprendere analoghe iniziative con terze parti.



Art. 14 - Composizione amichevole

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nel presente Accordo e/o in eventuali Accordi Attuativi dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all'insorgere di una controversia, la Parte più diligente dovrà chiedere all'altra, per iscritto, mediante raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra, un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione; tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia entro 40 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sub a), la Parte che ne avrà interesse potrà recedere dall'Accordo.

Art. 15 - Legge Regolatrice e Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell'applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 16 - Spese ed oneri fiscali

Il presente atto non è soggetto all'obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lettera a) della Tariffa, Parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 17. Dichiarazione ex D.Lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

Rete ITS Italia dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione del Committente (il "Modello") - pubblicato sul sito web all'indirizzo www.unicreditgroup.eu - e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell'esecuzione dell'Accordo.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di Rete ITS Italia, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per il Rete ITS Italia di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne UniCredit da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Rete ITS Italia si impegna sin d'ora ad assicurare il rispetto dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali fornitori e subappaltatori e, in caso di adozione da parte di questi ultimi di comportamenti contrari al



Modello di UniCredit e/o riconducibili a quelli sopraindicati, a risolvere i contratti con i medesimi, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 18. Clausola anticorruzione, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Le Parti si impegnano a garantire che le stesse e i propri amministratori, sindaci, dipendenti (inclusi consulenti e appaltatori), nonché chiunque altro - nell'ambito del presente accordo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui le Parti e rispettivamente i Soggetti Rilevanti svolgono o svolgeranno la propria attività.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del contratto.

Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono stati negli ultimi cinque anni procedimenti preliminari e/o condanne per le suddette materie nei confronti delle Parti e dei loro amministratori, dirigenti, sindaci e/o dipendenti della società in qualsiasi modo connessi al contratto.

Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra Parte, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente contratto o che possano avere un impatto negativo sull'altra Parte, nei termini di legge applicabili.

Rete ITS Italia garantisce che, qualora intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione di quanto oprevisto nell'Accordo, è tenuta ad esigere che il subappaltatore diretto, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito, sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente.

Rete ITS Italia è autorizzata a ricorrere solamente a subappaltatori diretti al fine di eseguire i servizi descritti dal presente contratto e solo dopo preventiva approvazione scritta di UniCredit.

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra o in caso di sostanziali e concrete evidenze di pratiche di corruzione, commesse da una Parte o da uno o più Soggetti Rilevanti, la parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il rapporto d'affari con effetto immediato.

La Parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra Parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempienza.

Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.



Art. 19. Clausola "Global Policy "Segnalazione Comportamenti illegittimi" (c.d. Whistleblowing)

Rete ITS Italia conferma di aver preso visione della Policy "Segnalazione comportamenti illegittimi" messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi "comportamento illegittimo" di cui abbiano notizia o abbiano il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit, in relazione alle attività dedotte nel presente Accordo, con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu;
- tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A
Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing
Piazza Gae Aulenti n. 3 20154 Milano

Art. 20 – Sanzioni Finanziarie

Rete ITS Italia dichiara:

- (i) di non essere, né che alcuno dei suoi esponenti o dipendenti o Associati è attualmente oggetto di alcuna Sanzione, sottoposto a Sanzioni, o in violazione di alcuna Sanzione e
- (ii) che i servizi forniti non derivano né da alcuna attività con un soggetto o in un paese o territorio che, al momento di tale fornitura, sia un Soggetto Sanzionato o un Paese Sanzionato, né da alcuna attività posta in essere in violazione delle Sanzioni.

Rete ITS Italia si obbliga ad informare immediatamente UniCredit nel caso in cui le precedenti dichiarazioni dovessero cambiare.

Nel caso in cui Rete ITS Italia e/o i suoi esponenti, dipendenti, associati dovessero diventare Soggetti Sanzionati, UniCredit avrà il diritto di recedere immediatamente dalla Convenzione senza alcun preavviso e senza il pagamento di alcun importo a qualsiasi titolo.

Il termine "Sanzioni" si riferisce a tutte le leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre normative in materia di sanzioni economiche, finanziarie o commerciali promulgate, inflitte, imposte, applicate o pubblicamente notificate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America.

Il termine "Paese Sanzionato" si riferisce a ogni paese o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse.

Il termine "Soggetto Sanzionato" si riferisce a un soggetto individuato come sottoposto a Sanzioni, o posseduto o controllato da un Soggetto Sanzionato.

Art. 21- Validità, Negoziazione dell'Accordo

Le Parti si danno atto che il presente Accordo annulla e sostituisce integralmente l'accordo del 10 ottobre 2018 intervenuto tra le Parti avente il medesimo oggetto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del cod. civ.

Art. 22 Divieto di cessione dell'Accordo

Il presente Accordo non potrà essere ceduto a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.



Art. 23 – Salute e Sicurezza

Le Parti si impegnano: (i) ognuno per i propri obblighi e reciprocamente per gli adempimenti per i quali siano necessarie azioni congiunte e coordinate, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ("**Normativa sulla Sicurezza**"); (ii) a rendere reciprocamente consultabile e/o disponibile o a reperire, per quanto di rispettiva competenza, la documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla Normativa sulla Sicurezza.

Art. 24 Allegati


Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Allegato 1 Linee Guida utilizzo logo UniCredit;
- Allegato 2 Template standard di Lettera di adesione;
- Allegato 3 Template standard di Accordo Attuativo.

Qualora quanto sopra corrisponda fedelmente alle intese intercorse, Vi preghiamo di trascriverne il contenuto su Vostra carta intestata e di inviarci tale documento, siglato in ogni pagina (ivi inclusi gli allegati) e sottoscritto in calce, in segno d'integrale ed incondizionata accettazione.


Bologna, 21 marzo 2023

Distinti saluti




Rete ITS Italia

Presidente Ing. Guido Torrielli



UniCredit S.p.A.

Responsabile Territorial Development
Stefano Gallo



Responsabile Territorial Stakeholders & Sponsorships
Giorgio Micheli